

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1118}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CERVONE

Presentata l'8 novembre 1972

Avanzamento degli ufficiali Garat in servizio permanente effettivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La novazione legislativa introdotta dalla legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul « Riordinamento del Corpo del genio aeronautico » ha trovato validi motivi di giustificazione negli allargati compiti affidati e nella più spinta specializzazione richiesta al Corpo del genio aeronautico.

A tali principi si richiama in particolare l'introdotta fusione del ruolo assistenti tecnici (costruzioni aeronautiche, costruzioni edilizie, meteorologisti) e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, ed in quelli si giustificano sia l'ampliamento degli organici del nuovo ruolo unificato degli assistenti tecnici sia la acquisizione del grado di colonnello a vertice di carriera.

Senonché, i principi affermati non trovano pieno riscontro nell'applicazione là dove l'articolo 23, secondo comma, della legge 26 gennaio 1963, n. 52, fissa transitoriamente alcune limitazioni al numero delle promozioni annuali al grado di maggiore del ruolo assistenti tecnici, apertamente in contrasto con lo stesso criterio al quale si è dichiarato ispirato il legislatore « ... aumentare il numero di promozioni a taluni gradi ai quali si avanza a scelta. L'aumento è previsto per i gradi dove maggiori sono gli incrementi di organico e risponde all'interesse dell'amministrazione di procedere ad una più sollecita copertura dei nuovi posti per poter far fronte alle aumentate esi-

genze tabellari ». (Vedere pagina 5 della relazione al disegno di legge n. 1512, tramutato nella legge di che trattasi, presentata alla Presidenza del Senato il 1° aprile 1961).

Inoltre, l'obiettivo da raggiungere, secondo lo spirito della legge, era quello di mettere tutti gli ufficiali tecnici nelle condizioni di poter beneficiare dello stesso stato giuridico e dello stesso trattamento anche ai fini della carriera.

Gli ufficiali provenienti dall'Arma aeronautica, ruolo specialisti inseriti nel ruolo del Garat, hanno però conservato la propria anzianità e il beneficio del limite di età previsto per il ruolo originario (anni 61 per tutti i gradi), mentre gli ufficiali in servizio permanente effettivo reclutati nel Garat, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989, vengono messi in quiescenza, al più tardi, alla età di 59 anni se giunti nel grado di tenente colonnello.

È quindi evidente che gli ufficiali reclutati nel Garat, oltre a trovarsi nella posizione di anzianità di grado rivoluzionata per lo inserimento dei colleghi provenienti dal ruolo specialisti si trovano in una posizione svantaggiata rispetto a questi ultimi perché colpiti dai limiti di età con due anni di anticipo.

Tale situazione produce un riflusso negativo nel meccanismo dell'applicazione della legge sull'avanzamento: gli ufficiali già appar-

tenenti al Garat, per i quali era previsto un regolare *iter* delle promozioni, vengono a trovarsi in una posizione di ristagno che, non concedendo loro le previste possibilità di carriera, li porterà ad una permanenza nei gradi di capitano e di maggiore per un periodo molto più lungo di quello previsto, spesso più che doppio.

E da ritenere che al legislatore siano sfuggite le conseguenze negative che sarebbero derivate dalla fusione dei due ruoli e dalla inadeguata applicazione del criterio di aumentare il numero di promozioni a taluni gradi ai quali si avanza a scelta.

Tale situazione incide fortemente sul morale degli ufficiali in argomento in quanto l'organico relativo al grado di tenente colonnello è saturo (soprattutto di ufficiali provenienti dal ruolo specialisti) ed i maggiori sono costretti ad una lunga permanenza nel loro grado in attesa delle vacanze nel grado di tenente colonnello dovute alle promozioni al grado superiore (una unità all'anno) ovvero per collocamento in quiescenza per limiti di età.

Se si tiene conto che l'aumento dell'organico dei maggiori del ruolo assistenti tecnici è stato fissato in ben 77 unità ed è il più consistente tra quelli introdotti dalla legge per gli organici per il grado di maggiore di tutti gli altri ruoli del Genio aeronautico, risulta chiaro che per nessun altro ruolo dovrebbe essere più intenso l'interesse dell'amministrazione di procedere ad una più sollecita copertura dei nuovi posti.

Pertanto, in accordo con l'intera « dottrina del diritto transitorio » e con le stesse intenzioni del legislatore, rimaste purtroppo soltanto nello spirito, senza trovare pratica attuazione, le 16 promozioni annuali al grado di maggiore previste dalla disposizione definitiva di cui alla tabella 1, quadro IV, si debbono aumentare, almeno in via transitoria.

In proposito vi sono molti precedenti di raddoppi di promozioni per i primi anni di applicazione delle rispettive leggi.

Per la sola Aeronautica militare si elencano i seguenti precedenti:

per i capitani piloti (legge 3 aprile 1959, n. 154, articolo 1);

per i tenenti colonnello del ruolo Commissariato (legge 15 agosto 1962, n. 1303, articolo 3);

per i capitani di Commissariato e di amministrazione (raddoppiate per i primi tre anni di applicazione) (legge 15 agosto 1962, n. 1303, citata);

per i tenenti colonnello del Gari e tenenti colonnello e capitani del ruolo fisici (legge 26 gennaio 1963, n. 52, articolo 23);

per i capitani del ruolo servizi (più che raddoppiato) (legge 27 ottobre 1963, n. 1431);

per i tenenti colonnello piloti (legge 27 ottobre 1963, n. 1431).

Addirittura la legge 8 marzo 1958, n. 233, per il riordinamento del ruolo servizi della Aeronautica militare, all'articolo 13 prevedeva:

« In deroga all'articolo 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'anno 1958 le promozioni al grado di maggiore nel ruolo servizi in servizio permanente effettivo si effettuano in base al numero dei posti vacanti nel grado stesso ».

Tutto ciò dimostra chiaramente la necessità di adottare, anche per il ruolo assistenti tecnici del Genio aeronautico, le norme transitorie per la promozione al grado di maggiore secondo quanto sopra esposto, per una migliore funzionalità del servizio e, soprattutto, per un senso di equità nei confronti di fedeli servitori della Repubblica.

Se si tien conto:

che nel gruppo di testa del ruolo dei capitani vi sono ufficiali con anzianità nel grado che arriva fino a oltre 25 anni (gli ufficiali specialisti confluiti hanno anzianità di servizio di 30, 35, 40 anni !);

che tali ufficiali in buona parte stanno raggiungendo i limiti di età (del resto fissi, per gli specialisti affluiti, a prescindere dal grado raggiunto);

che, oltre tutto, costoro già percepiscono emolumenti pari a quelli che andranno a percepire nel grado superiore;

che il contingente di 95 unità nel grado di maggiore era coperto per sole n. 52 unità alla data del 31 dicembre 1971;

risulta chiaro che un provvedimento quale quello auspicato, dell'aumento a n. 25 delle promozioni per gli anni 1972 e 1973, deve essere riguardato quale necessario riconoscimento del più preciso senso di giustizia.

Considerando che l'organico dei tenenti colonnelli è completo, si propone, analogamente a quanto praticato precedentemente per tutte le altre specialità dell'Aeronautica militare e per le altre Forze armate che le attuali aliquote di promozione dal grado di capitano a maggiore siano portate a n. 25 unità per gli anni 1972 e 1973.

Solo così si verrebbe a riempire l'organico nel grado di maggiore (95) ed in conseguenza scatterebbe il meccanismo del collocamento « a disposizione » per i tenenti colonnelli.

In tale maniera si potrà, sia pur con notevole ritardo, raggiungere l'obiettivo di promozione al grado superiore nel numero minimo di ufficiali qualificati da una prolungata permanenza nel grado, ristabilendo in tal modo il normale progresso della loro carriera.

L'impegno di spesa è assolutamente irrilevante, come risulta dalla tabella allegata.

Un disegno di legge similare presentato nella decorsa legislatura (proposta di legge n. 3563 del 23 luglio 1971) ottenne il parere favorevole della Commissione bilancio, ma il noto scioglimento anticipato delle Camere non ne consentì il perfezionamento.

La presente proposta di legge viene presentata con procedura d'urgenza per tentare di sanare una situazione carente, che si trascina da troppi anni.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO ALLA RELAZIONE

GRADO	Organico previsto dalla legge n. 52 del 26 gennaio 1963	Situazione nel ruolo al 31 dicembre 1971	Situazione prevista in base alla presente proposta di legge al		Eccedenze totali	Prevedibile situazione nel ruolo nel 1974	Spesa derivante dall'applicazione della presente proposta di legge
			1972	1973			
1	2	3	4	5	6	7	8
Colonnelli	4	5	5	4	14	9	L. 7.151.550
Tenenti colonnelli	51	53	70	55	19	53	» 4.451.358
Maggiori	95	52	76	102	50	95	» 9.936.270
Capitani	407	201	—	—	—	—	—
Subalterni	233	244	—	—	—	—	—
TOTALE	790	563	—	—	—	—	L. 21.538.178

Il conteggio della spesa è stato determinato sulla base della differenza tra gli stipendi goduti nei gradi attuali e quelli da percepire nei nuovi gradi per effetto delle previste promozioni, tenendo conto altresì degli scatti in relazione ai gradi.

Dal 1973, scattando la « a disposizione », i posti occupati dalle promozioni a tenente colonnello provocheranno la promozione dei tenenti colonnelli più anziani a colonnello a « disposizione ».

Per gli altri gradi non interessati alla proposta di legge le aliquote delle promozioni restano quelle previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 52.

Si fa rilevare che la colonna 8 è una spesa derivante dall'applicazione della presente proposta di legge, ma in realtà essa era già prevista dalla legge 26 gennaio 1963, n. 52.

Per i capitani ed i subalterni non sono riportate le situazioni negli anni successivi al 1971 perché esse dipenderanno dai reclutamenti. La colonna n. 6 riporta le eccedenze totali (del 1972 sommate a quelle del 1973) che si avranno al 31 dicembre 1973 con l'applicazione della presente proposta di legge, rispetto alla situazione nel ruolo al dicembre 1971, per effetto del meccanismo della « a disposizione ».

In realtà le eccedenze saranno più basse per effetto delle vacanze che si avranno da parte degli ufficiali colpiti dai limiti di età. Successivamente al 1974 la situazione si normalizzerà secondo la legge n. 52 del 26 gennaio 1963.

Le eccedenze riportate nella colonna 5 in realtà saranno più basse per effetto degli ufficiali colpiti dai limiti di età e per l'eventuale esodo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Per gli anni 1972 e 1973 il numero delle promozioni dei capitani del Garat è di n. 25 unità all'anno anziché del numero massimo di 16 unità.

ART. 2.

Per effetto dell'articolo precedente e fino a quando non scatterà la « a disposizione » per i tenenti colonnelli, i maggiori, con almeno tre anni di anzianità nel grado, sono promossi in soprannumero nel grado superiore.